

Data e luogo

Spett.le  
Azienda sanitaria

C.A.  
Egr. Direttore Generale  
Egr. Direttore amministrativo  
Loro sedi

**Oggetto:** illegittima pubblicazione dati patrimoniali dirigenti titolari di struttura . Diffida.

Con la presente, rappresentiamo l'infondatezza della richiesta di codesta Azienda ai propri dirigenti titolari di struttura di trasmettere ai fini della pubblicazione i dati di cui alle lettera f) dell'art. 14, comma 1, Legge 14 marzo 2013 n. 33, relativi all'ultima dichiarazione dei redditi, ai diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società.

Tale richiesta non è legittimata dalla nuova delibera n. 586 del 26 giugno 2019 dell'ANAC, con cui tale autorità ha di fatto erroneamente cancellato quanto disposto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 20/2019 in merito a tale disposizione.

Come noto, con tale sentenza, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, lett. f) citato, nella misura in cui prevedeva l'obbligo di pubblicazione in esame per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti.

Viceversa, il Giudice delle leggi ha limitato l'applicazione della disposizione agli incarichi previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 19 del D.lgs. 165/2001, vale a dire a quelli di Segretario generale di ministeri e di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali (comma 3) e di funzione dirigenziale di livello generale (comma 4).

A detta della Corte, lo svolgimento, da parte dei titolari di tali incarichi, *di attività di collegamento con gli organi di decisione politica, con i quali il legislatore presuppone l'esistenza di un rapporto fiduciario e l'attribuzione a tali dirigenti di compiti . propositivi, organizzativi, di gestione (di risorse umane e strumentali) e di spesa . di elevatissimo rilievo rende non irragionevole, allo stato, il mantenimento in capo ad essi proprio degli obblighi di trasparenza di cui si discute.*

All'infuori di tale specifiche tipologie di incarichi, la Corte Costituzionale ha rinviato al legislatore il compito di individuare le altre categorie a cui applicare gli obblighi di trasparenza in esame mediante un apposito e specifico intervento legislativo.

Ebbene, l'ANAC non può sostituirsi al legislatore estendendo l'ambito soggettivo di applicazione di tale obbligo ad altre categorie di pubblici dipendenti, tra i quali i direttori di struttura delle Aziende del S.s.n.

Al riguardo, è ovvio che una mera circolare applicativa, espressione del potere di indirizzo dell'Anac in merito all'applicazione delle vigenti disposizioni di legge, non può modificare il contenuto di queste ultime e, quindi, dell'art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 come modificato per effetto della sentenza interpretativa di accoglimento della Corte costituzionale.

In ogni caso, l'individuazione delle categorie di dirigenti pubblici, al quale estendere l'obbligo di pubblicazione, avrebbe dovuto rispettare i parametri indicati dalla Corte costituzionale, che ha rite-

nuto l'interesse della collettività alla trasparenza preminente rispetto al diritto alla riservatezza solo nel caso in cui i dirigenti siano di nomina politica e siano muniti di ampissimo potere di gestione e di spesa.

Tali parametri non sussistono pacificamente rispetto ai direttori di struttura, i quali sono nominati dal direttore generale e non dall'Organo politico regionale e non sono nemmeno titolari di poteri gestori e di spesa analoghi a quelli dei direttori generali e dei dirigenti apicali delle amministrazioni statali.

La nuova delibera dell'ANAC risulta quindi illegittima e tale è anche il relativo provvedimento attuativo adottato da codesta Azienda sanitaria.

Pertanto, si diffida a codesta Amministrazione dal richiedere e pubblicare i dati patrimoniali dei propri dirigenti titolari di struttura, con l'espresso avvertimento che, in caso contrario, essa sarà tenuta al risarcimento dell'irreparabile pregiudizio al diritto alla riservatezza di tali dipendenti, con correlata responsabilità erariale del management aziendale.

Distinti saluti.